CAMERA DEI DEPUTATI

N. 606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELCI, BOLOGNA, BORGHI, ROMANATO, CODIGNOLA, MALAGUGINI

Presentata il 17 ottobre 1963

Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 248, ha provveduto a coordinare ed a rendere operanti, nel territorio di Trieste, alcune norme legislative precedenti, che avevano urtato contro gravi difficoltà di applicazione in dipendenza della particolare situazione politica in quel territorio. Tali disposizioni legislative furono emanate da parte degli organi competenti allo scopo esclusivo di mantenere vivi a Trieste i valori tradizionali della cultura italiana. Nel corso delle diverse occupazioni straniere succedutesi nel dopoguerra il personale insegnante italiano del territorio di Trieste ha dovuto lottare duramente per mantenere vivi tali valori. Sembrava e sembra equo quindi dare agli insegnanti di Trieste una definitiva sistemazione, e, attraverso questa, la necessaria stabilità e tranquillità alla Scuola di quel territorio.

La presente proposta di legge ha lo scopo preciso di sodisfare tali esigenze.

La legge n. 248 prevede una estensione dei ruoli speciali transitori al personale insegnante statale del territorio di Trieste. Essa costituisce un'integrazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405.

La legge n. 248 è stata emanata (dopo l'entrata delle truppe italiane a Trieste) per riaprire i termini di immissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti triestini che ne avessero titoli.

Le leggi e decreti successivi, modificati e integranti il decreto legge n. 1127 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 405, di cui la legge n. 248 è la estensione, devono applicarsi anche a coloro che hanno beneficiato della predetta legge.

Gli insegnanti di Trieste entrati in ruolo speciale transitorio ai sensi della legge n. 248 hanno iniziato il triennio di prova il 1° ottobre 1959, con decorrenza giuridica 1° ottobre 1955, ma con decorrenza economica 1° ottobre 1959. Senonché, mentre tutti gli altri docenti hanno ottenuto il passaggio nei ruoli ordinari per effetto di particolari leggi a ciò predisposte, tali benefici non sono stati estesi ai beneficiari della legge n. 248 riservata al territorio di Trieste.

È quindi necessario ed improrogabile eliminare una così grave discriminazione. È da mettere inoltre in evidenza che della presente legge beneficerà pure una parte notevole di profughi dai territori di confine. La legge

n. 248 del 1958 non poteva ovviamente prevedere gli ulteriori benefici concessi con la legge n. 16 del 15 gennaio 1960; in quest'ultima non si fece riferimento preciso alla legge n. 248, certamente, per una involontaria omissione del legislatore.

È necessario rilevare che oggi non esistono più in tutto il territorio nazionale posti di ruoli speciali transitori relativi a classi di concorso afferenti a cattedre. Infatti ai sensi della legge n. 799 i posti di ruoli speciali transitori relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo sono stati soppressi e trasformati in cattedre comprese negli organici ordinari. Il mantenerli quindi a Trieste significherebbe un anacronismo ingiustificato.

Si ritiene doveroso pure di dare una sistemazione agli iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale in quanto la maggior parte di costoro aveva tutti i titoli necessari per essere iscritta nel ruolo speciale transitorio.

Va inoltre rilevato che, per quanto concerne gli insegnanti elementari, con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677 fu istituito il il quadro speciale per il personale non di ruolo in servizio a Trieste e provincia alla data del 31 luglio 1947, successivamente regolato dagli articoli 13, 14, 15, e 16 della legge 13 marzo 1958, n. 248.

La situazione giuridica nella quale vengono a trovarsi questi insegnanti elementari è veramente ambigua; infatti agli stessi non può applicarsi né lo stato giuridico degli insegnanti di ruolo, né quello dei non di ruolo, pur avendo gli stessi diritti al mantenimento in servizio fino al 65° anno di età.

Si deve inoltre tener presente che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 che istituiva i ruoli transitori nazionali per gli insegnanti elementari con concorso per solo titoli, non fu mai applicato a Trieste per l'opposizione dell'allora Governo Militare Alleato. Soppressi i ruoli transitori nazionali dalla legge 9 agosto 1954, n. 658, tutti gli insegnanti elementari della Repubblica passarono nei ruoli organici. È evidente che, se a Trieste fosse stata applicata la legislazione nazionale relativa ai ruoli speciali transitori, questi insegnanti sarebbero entrati in ruolo fin dal 1948, come i loro colleghi delle altre province.

Pertanto con l'articolo 4 della presente proposta di legge si intende estendere agli insegnanti elementari appartenenti al quadro speciale ed all'albo speciale i benefici già previsti dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 248, reperendo i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e riservando successivamente la metà dei posti che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, fino al completo esaurimento della graduatoria.

Infine sussiste la necessità di porre termine ad una palese differenza di trattamento nei riguardi di quegli insegnanti elementari di Trieste, che ottennero la nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 248.

Prima condizione per tutti, allo scopo di poter partecipare al concorso speciale per soli titoli, era di trovarsi in servizio continuativo nelle scuole di Trieste da data non posteriore al 1° ottobre 1948 e in effetti tutti erano in servizio continuativo diversi anni prima del 1948.

Certamente questi insegnanti elementari, se la legislazione italiana fosse stata tempestivamente estesa, sarebbero stati assunti in ruolo attraverso i concorsi per posti di ruolo speciale transitorio fin dal 1° ottobre 1948, anziché con ben 10 anni di ritardo!

Con l'articolo 5 si propone pertanto di retrodatare la nomina in ruolo di questi insegnanti e di quelli che, pur avendo le stesse qualifiche, entrarono nei ruoli magistrali con i normali concorsi, nonché degli insegnanti di cui all'articolo 4 della presente proposta di legge al 1° ottobre 1948.

Onorevoli colleghi, i presentatori ritengono che la presente proposta di legge elimini definitivamente le discriminazioni tutt'ora esistenti a Trieste, conseguenza delle particolari vicende politiche cui è stato sottoposto il suo territorio.

Sembra ai presentatori che da tutto quanto è stato sopra esposto derivi la giustificazione della assoluta necessità e urgenza di approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori, insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, in possesso di abilitazione, saranno collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova.

ART. 2.

I professori, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata degli istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, in possesso di abilitazione comunque conseguita, sono collocati, a domanda, nel ruolo ordinario con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1955.

I predetti professori, insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di arte applicata, saranno assegnati, in base al titolo di abilitazione posseduta, alle cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali d'istruzione secondaria del territorio della Repubblica.

ART. 3.

I professori degli istituti e delle scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste, attualmente iscritti nei ruoli speciali transitori istituiti con legge 13 marzo 1958, n. 248, e attualmente non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario di cui ai precedenti articoli, conseguire la abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione o di una prova, ai sensi dell'articolo 7

della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione, presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario.

ART. 4.

Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono progressivamente immessi nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il Provveditore agli studi del territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerenze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Gli insegnanti in servizio continuativo non di ruolo nelle scuole elementari statali del territorio di Trieste da data non posteriore al 1° ottobre 1948, che siano stati successivamente nominati in ruolo per effetto di concorsi per titoli ed esami o del concorso speciale di cui all'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 248, e ne facciamo domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono ottenere la retrodatazione della nomina a tutti gli effetti giuridici al 1° ottobre 1948.

Tale decorrenza spetta anche agli insegnanti di cui all'articolo 4 della presente legge.

Gli effetti economici decorreranno rispettivamente dalla data di presentazione della domanda e da quella del decreto di nomina.